

REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione, dal 27 giugno 2003, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1146/2003 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1146/2003 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1146/2003 per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 38,9831 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1146/2003;
- b) 86,5494 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1146/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 59.